



Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

Bando per l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015

Il presente Bando dà attuazione all'**ASSE 3 "Competitività dei sistemi produttivi"**

Priorità di investimento 3 (B) "**Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione**"

Obiettivo specifico 3.3 "**Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali**"

Azione 3.3.4 "**Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa**"

Sub-azione C "**Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico**"



Un moltiplicatore di opportunità. Da non lasciarsi sfuggire.



5886e5dc



Articolo 1 **Finalità e oggetto del bando**

1. Il presente bando è finalizzato a sostenere le piccole e medie imprese turistico-ricettive del Veneto che abbiano dovuto o debbano sostenere interventi per adeguare le proprie strutture al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario svolgimento delle attività turistiche, recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:

– Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare in ragione delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.

– Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013 e n. 588/2015.

– Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.

– Sede operativa: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) della l.r. n. 11/2013, la sede operativa della struttura ricettiva è l'immobile, con destinazione d'uso turistico-ricettiva o residenziale (nel caso dei bed & breakfast), ove vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei turisti; presso la sede operativa sono stabilmente collocati i beni/servizi (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale;

- Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.

– SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria 2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.

3. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

4. Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.

5. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017 e ss.mm.ii.



Articolo 2 **Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). Tale dotazione potrà essere incrementata secondo le disponibilità del bilancio regionale 2020-2022 e in base ad eventuali ulteriori risorse derivanti dalla gestione dei bandi dell'Azione 3.3.4.
2. La Giunta regionale si riserva infatti la facoltà di rifinanziare il presente bando al fine di garantire, compatibilmente con le risorse disponibili, la finanziabilità, in tutto o in parte, delle domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 **Localizzazione**

1. La sede operativa della struttura ricettiva ove viene realizzato l'intervento oggetto del sostegno deve essere localizzata esclusivamente nei comuni della Regione del Veneto che – alla data di pubblicazione del bando – risultino aderenti ad una Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) riconosciuta in conformità alla L.R. n. 11/2013 e successiva D.G.R. n. 2286/2013 e che abbia trasmesso alla Regione del Veneto il Destination Management Plan (DMP)

Articolo 4 **Soggetti ammissibili**

1. Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, così come definite dall'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che:
 - a) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio alla data del 31 dicembre 2019 e ivi risultare regolarmente iscritte come "Attiva"; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente;
 - b) gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive e classificate come indicato al successivo comma 2, la cui sede operativa, nella quale realizzare il progetto, rientra negli ambiti territoriali individuati all'articolo 3 del presente bando;
 - c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - d) presentano una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
 - e) non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
 - f) rispettano il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.
2. Le strutture ricettive di cui al comma 1, lettera b, del presente articolo, sono quelle definite ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 27 ter della L.R. n. 11/2013, ovvero:
 - a) strutture ricettive alberghiere (articolo 25, L.R. n. 11/2013): alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi;
 - b) strutture ricettive all'aperto (articolo 26, L.R. n. 11/2013): villaggi turistici, campeggi;
 - c) strutture ricettive complementari (articolo 27, L.R. n. 11/2013): alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast e rifugi alpini;
 - d) strutture ricettive in ambienti naturali (articolo 27 ter, L.R. n. 11/2013).



5886e5dc



Le strutture ricettive al momento della presentazione della domanda devono essere classificate ai sensi della L.R. n. 11/2013.

3. I requisiti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno a pena di inammissibilità, con esclusione del requisito della situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale, che comunque dovrà essere presente, al più tardi, entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10, comma 2;

4. Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il beneficiario deve essere in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa.

5. Ogni impresa può presentare una sola manifestazione d'interesse. In caso di presentazione di più manifestazioni d'interesse per la stessa impresa, si terrà conto dell'ultima richiesta confermata attraverso l'apposito link.

6. Non sono ammissibili le imprese che operano nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

7. La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

Articolo 5 **Interventi e spese ammissibili**

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno gli interventi finalizzati ad adeguare le strutture turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario svolgimento delle attività turistiche, recepite con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. In particolare sono ammissibili le spese - direttamente imputate al progetto, coerenti con l'attività dell'impresa, e con le finalità del bando - sostenute e pagate dal soggetto beneficiario per l'acquisto e l'installazione di macchinari e dotazioni, nonché per la fornitura di servizi relativamente a:

- a) Macchinari e dotazioni per sanificazione e igienizzazione (es. lampade UV, macchine ad ozono, termorilevatori, ecc.);
- b) Interventi da parte di ditte specializzate per:
 - attività di pulizia e sanificazione della struttura;
 - attività di sanificazione degli impianti ad aria condizionata;
- c) Bagni chimici separati;
- d) Distanziatori e strumenti di protezione per offerta ristorativa;
- e) Dotazioni e presidi medico-sanitari e di primo soccorso;
- f) Materiali di igienizzazione e dispositivi di protezione individuali per personale e clienti.

Le spese di cui alla lettera f) non possono superare il 20% della spesa complessiva ammissibile.

3. Per essere ritenuti ammissibili gli interventi da sovvenzionare devono essere stati attuati - o essere attuati - a partire dal 1 marzo 2020. Ciò nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, ed in particolare secondo quanto stabilito dall'articolo 25 bis "Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19", prevede, al comma 7, che l'articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) 1303/2013 non si



applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19, quale si configura l'intervento di cui al presente bando.

4. Sono altresì ammissibili al sostegno esclusivamente le spese relative all'acquisto di beni ammortizzabili, ad eccezione delle spese per materiali di igienizzazione, per dispositivi di protezione e per presidi medico-sanitari e di primo soccorso che, ancorché classificabili come beni di consumo, costituiscono mezzi obbligatori per l'esercizio dell'attività dell'impresa, ai fini del rispetto dei protocolli Covid-19 per la riapertura e lo svolgimento dell'attività turistica

5. Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:

a. sostenute e pagate esclusivamente dal Beneficiario del sostegno del presente bando, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;

b. sostenute a partire dalla data del 1 marzo 2020;

c. pagate interamente dal beneficiario entro la data di chiusura del progetto: a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di pagamento;

d. strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione del progetto;

e. al netto dell'IVA;

f. analiticamente indicate in SIU e nell'**Allegato A1** da presentare tramite SIU.

Articolo 6 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- b) per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
- c) spese negoziali o oneri notarili e quelle relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
- d) relative a scorte e per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
- e) spese relative all'I.V.A., imposte e tasse;
- f) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
- g) per materiale di consumo e beni assimilabili, con l'eccezione dei materiali di igienizzazione, dei dispositivi di protezione individuali e dei presidi medici e di primo soccorso.
- h) di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, assicurazione, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici RaEE, etc.);
- i) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- j) relative a beni usati;
- k) le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
- l) spese di personale;
- m) spese di viaggi, soggiorno, vitto, alloggio, ristoro;
- n) pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
- o) inserite in fatture di importo imponibile complessivo inferiore ad euro 100,00 (cento/00);



5886e5dc



- p) sostenute prima della data del 1 marzo e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto;
- q) spese fornite da soggetti associati o collegati al beneficiario, così definiti dall'allegato I al Reg.to (UE) n. 651/2014;
- r) spese indicate in modo forfettario, senza un adeguato grado di dettaglio.

2. Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la chiara correlazione con il progetto oggetto della richiesta di sostegno.

Articolo 7

Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. Gli aiuti alle imprese richiedenti sono concessi in attuazione del regime di aiuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

2. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni va considerato tenendo conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

3. Sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a € 5.000,00 e fino ad un massimo di € 20.000,00.

4. Con il presente bando si stabilisce che l'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 70% della spesa ammissibile per la realizzazione delle iniziative in progetto.

5. A pena di revoca, in fase di rendicontazione, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari alla soglia minima stabilita.

6. Nel caso in cui la spesa richiesta per la realizzazione del progetto presentato comporti un superamento delle soglie massime previste, la spesa ammessa a contributo è fissata comunque entro tali massimali. In questo caso dovrà essere rendicontata una spesa pari almeno al massimale.

Articolo 8

Cumulo

1. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili.

Articolo 9

Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura automatica, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti fasi:

a) FASE 1 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

In questa fase, le imprese interessate possono inviare una manifestazione d'interesse, attraverso lo sportello informatico raggiungibile dal sito istituzionale <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1> o



5886e5dc



direttamente all'indirizzo dedicato <https://cdnbandi.regione.veneto.it/334C-covid-fesr>.

La compilazione della manifestazione d'interesse è possibile a partire dalle **ore 10.00** del giorno **martedì 13 ottobre 2020**, fino alle **ore 17.00** del giorno **martedì 27 ottobre 2020**. La conferma della stessa tramite le istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC del richiedente dovrà essere effettuata **non oltre le ore 17.00** del giorno **giovedì 29 ottobre 2020**.

Il completamento della procedura sarà quindi vincolato a comunicazioni e istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC dell'impresa beneficiaria, recuperabile dalla banca dati del Registro delle Imprese al più tardi il 20 ottobre 2020, sulla base del codice fiscale indicato dal beneficiario nella pagina sopra evidenziata. È necessario quindi, che prima della compilazione della manifestazione d'interesse, il beneficiario verifichi che tale casella di posta sia funzionante, con sufficiente spazio disponibile e aggiornata. Si consiglia di comunicare **prima dell'apertura dei termini** di presentazione della manifestazione d'interesse e comunque non oltre il 20 ottobre 2020 **eventuali variazioni di PEC al Registro Imprese** (CCIA territorialmente competenti).

Si evidenzia che l'ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni d'interesse non rileva ai fini della formazione dell'elenco di cui al successivo punto b).

All'impresa richiedente è chiesto di fornire il proprio Codice fiscale (NON la Partita Iva) e il Codice fiscale del titolare/rappresentante legale.

b) FASE 2 - FORMAZIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO

L'elenco delle imprese che hanno confermato la manifestazione d'interesse per il contributo viene ordinato al fine di definire un elenco provvisorio.

L'elenco provvisorio è formato in ordine decrescente sulla base dell'indice dato dal rapporto tra:

- numero di addetti: il valore è ricavato automaticamente facendo esclusivo riferimento al valore medio del totale degli addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) presente nel Registro delle Imprese alla data del 31 dicembre 2019, recuperabile tramite il codice fiscale dell'impresa indicato dal beneficiario nella Fase 1;
- numero di posti letto: il valore è ricavato come somma dei posti letto delle strutture ricettive (ammissibili come da art.4 comma 2) della stessa impresa (non della singola struttura ricettiva), così come risultante dall'anagrafica delle strutture ricettive del SIRT (Sistema Informativo Regionale Turistico) alla data del 3 ottobre 2020;

Il valore risultante dal rapporto sopraindicato sarà moltiplicato per 10.000, per facilitarne la pubblicazione. A parità di punteggio in corrispondenza dell'ultima posizione finanziabile, è data priorità sulla base del numero medio annuo di addetti (dipendenti e indipendenti, esclusi i collaboratori) presente nel Registro delle Imprese alla data del 31 dicembre 2019, secondo l'ordine decrescente. In caso di ulteriore parità, è data priorità all'impresa iscritta più recentemente al Registro delle Imprese.

L'elenco provvisorio di cui al precedente punto b) indica quali imprese sono collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di contributo, tenuto conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva di cui all'articolo 2, pari a **Euro 3.000.000,00** (tremilioni/00).

Sulla base dell'elenco provvisorio, inoltre, sono individuate ulteriori 150 imprese, cui è consentito presentare in ogni caso la domanda di contributo, pur in assenza della necessaria copertura finanziaria, al fine di tenere conto di possibili variazioni degli importi erogabili o di rinunce che dovessero registrarsi nell'ambito della Fase 3. Resta fermo che le imprese hanno diritto a ricevere il contributo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'elenco provvisorio è approvato con provvedimento della Direzione Turismo della Regione del Veneto e pubblicati nel sito istituzionale della Regione. Tale pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell'esito connesso alla conferma delle manifestazioni d'interesse. I soli soggetti la cui manifestazione d'interesse confermata è collocata in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di contributo sono ammessi a procedere alla compilazione della domanda secondo i termini e le modalità di cui alla Fase 3.

c) FASE 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le imprese, la cui manifestazioni d'interesse **confermata** risulta collocata **in posizione utile** nell'elenco provvisorio di cui alla Fase 2, potranno procedere alla compilazione e presentazione della domanda di



5886e5dc



contributo.

3. La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU>
Per poter usufruire dei servizi messi a disposizione con il SIU, è necessario l'accreditamento al sistema informativo. L'applicativo per richiedere le proprie credenziali di accesso è attivo al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/GUSI/>.
4. **L'apertura dei termini per l'accreditamento è prevista dal giorno lunedì 16 novembre 2020. L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno mercoledì 18 novembre 2020, fino alle ore 17.00 del giorno mercoledì 16 dicembre 2020.**
5. Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU e di invio della domanda si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
7. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F24. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F24 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.
8. La domanda di sostegno in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Non è prevista la procura speciale per l'invio della domanda.
9. Gli allegati richiesti al successivo comma 13, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, dovranno essere firmati digitalmente o in firma autografa, se previsto dall'allegato stesso e caricati a sistema. I documenti con firma autografa dovranno essere scansionati e ricaricati a sistema in formato PDF.
10. La domanda è considerata inammissibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati al presente bando di cui al comma 13 del presente articolo;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
11. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è esclusivamente consentita la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
12. Possono essere richiesti al soggetto proponente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il



5886e5dc



computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'articolo 2963 del codice civile. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. In caso di richiesta di chiarimenti il termine per l'istruttoria rimane sospeso.

13. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.
14. A corredo della domanda, occorre presentare obbligatoriamente una relazione tecnico-illustrativa (**Allegato A1**) che illustri il piano di interventi, li descriva e li inquadri tra quelli di cui all'art. 5 comma 2 (lettere a,b,c,d,e,f), distinguendo fra interventi già realizzati alla data di presentazione della domanda e interventi eventualmente ancora da realizzare, evidenziando la loro coerenza con le finalità del bando.
15. L'impresa dovrà inoltre inserire le seguenti informazioni, in sede di compilazione della domanda nel SIU:
 - a) dichiarazione sugli aiuti ricevuti nell'ultimo triennio;
 - b) dichiarazione relativa al "rating di legalità";
16. Inoltre, ai fini dell'attività istruttoria della domanda di sostegno, è necessario allegare alla domanda di sostegno:
 - a) nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, ultimo modello Unico presentato alla data di presentazione della domanda dell'impresa richiedente, ai fini del reddito d'impresa e del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa" e "impresa in difficoltà";
 - b) nel caso di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, ultimo modello Unico presentato alla data di presentazione della domanda tali imprese, ai fini del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa" e "impresa in difficoltà";
 - c) titolo di conduzione atto a dimostrare la disponibilità della struttura ricettiva oggetto di intervento, fino ad almeno 36 mesi dalla data di erogazione finale del contributo a saldo dell'operazione;
 - d) almeno un preventivo per ciascuna delle voci di spesa inserite nelle tipologie di interventi (a,b,c,d,e,f) di cui all'art. 5, comma 2 del presente bando, nel caso in cui le stesse non siano già state sostenute;
17. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale" articoli 1 e 3 comma 2, il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà inoltre dichiarare:
 - a) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
 - un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
 - un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.



5886e5dc



- b) di non essere stato condannato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- c) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dalla autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.

18. Le spese previste per la realizzazione del piano di interventi dovranno essere computate al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio.

Art.10 Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria sarà effettuata dalla Direzione Turismo su tutte le domande di contributo presentate dai richiedenti entro i termini prescritti dal presente bando.
2. La Direzione Turismo accerta l'ammissibilità formale della domanda, verificando:
 - a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - b) la regolarità della documentazione (presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, etc.);
 - c) la localizzazione dell'investimento coerente con le prescrizioni del bando;
 - d) la dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale Beneficiario (dimensione d'impresa, struttura ricettiva nella quale si svolgerà il progetto, etc.);
 - e) il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando e delle tempistiche di realizzazione.
3. La Direzione Turismo valuta inoltre in sede di istruttoria la conformità al bando delle spese indicate in sede di domanda, sia per le tipologie di spesa e sia per la quantificazione delle spese stesse applicando, se necessario, eventuali riduzioni.
4. Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare per intero il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria, tenuto conto dei vincoli stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 in materia di obbligazioni giuridicamente perfezionate per i successivi impegni di spesa. Sono in tal caso ammissibili le domande finanziate con contributo parziale, ovvero di intensità inferiore a quella prevista dal bando, nel qual caso il beneficiario è tenuto a realizzare il piano di interventi senza modificazioni o riduzioni rispetto al progetto ammesso.

Articolo 11 Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la procedura istruttoria si conclude con un decreto del Direttore della Direzione Turismo, che approva un elenco contenente una graduatoria definitiva delle domande ammissibili al sostegno nonché un elenco delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità. Tale decreto è pubblicato nel BUR e inserita nel sito istituzionale della Regione.



5886e5dc



2. La graduatoria definitiva è costituita sulla base dell'ordine di priorità definito con l'elenco provvisorio – il cui unico criterio è il rapporto fra numero di addetti e numero di posti letto – tenuto conto delle eventuali esclusioni e/o riduzioni in sede di istruttoria.
3. La Direzione Turismo dopo l'approvazione del suddetto Decreto, fornisce a tutti i partecipanti al bando una comunicazione della ammissibilità e della inammissibilità della domanda di sostegno con la relativa motivazione, mediante avviso pubblicato in via telematica ai seguenti link:
<http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione>
<http://bandi.regione.veneto.it>
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

Articolo 12 Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a) mantenere i requisiti di soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 4, c. 1, lett. a) e b) del presente bando, per almeno 36 mesi successivi all'erogazione del saldo;
 - b) mantenere la conduzione della struttura ricettiva oggetto di intervento del presente bando per almeno 36 mesi successivi all'erogazione del saldo;
 - c) dare tempestiva comunicazione, a mezzo PEC alla Direzione Turismo dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d) fornire, le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del Veneto o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - e) comunicare a mezzo PEC alla Direzione Turismo l'eventuale rinuncia al sostegno;
 - f) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
 - g) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
 - h) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
 - i) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di dieci anni dalla data di erogazione a saldo del sostegno, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale;
 - j) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
 - k) inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura "Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020, Azione 3.3.4 sub C DGR _/2020" nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all'art. 15;
 - l) utilizzare il DMS (Destination Management System) della Regione del Veneto ove adottato dalla destinazione (OGD) in cui opera;
 - m) rispettare le disposizioni previste per il cumulo degli aiuti come specificato all'articolo 8 del



5886e5dc



- presente bando;
- n) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
 - o) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 13 Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1. I **progetti ammessi dovranno essere conclusi¹ entro il termine di 120 giorni** dalla pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente della Direzione Turismo che approva l'ammissione a sostegno.

Articolo 14 Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

1. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire solo a saldo con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale POR FESR.

2. *Saldo del sostegno*

Il Beneficiario presenta tramite SIU (la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU>) la **domanda di saldo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di conclusione del progetto**; le spese non rendicontate validamente entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo.

La stampa della domanda di erogazione del saldo del sostegno, scaricata dall'applicativo SIU dopo la compilazione della domanda e dopo la sua conferma, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa in formato p7m CADES e dovrà essere ricaricata a sistema. Non è prevista la procura speciale per l'invio della domanda. Dopo il caricamento di tutti gli allegati dichiarati, è necessario procedere alla presentazione della domanda.

Gli allegati richiesti al successivo paragrafo, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, dovranno essere firmati digitalmente o in firma autografa, come previsto dall'allegato stesso. I documenti con firma autografa dovranno essere scansionati e ricaricati a sistema in formato PDF. Dopo il caricamento è necessario procedere alla presentazione della domanda.

In particolare, il Beneficiario è tenuto a trasmettere, a titolo di rendicontazione finale per ottenere il saldo:

- a. Sintetica relazione finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, evidenziando le ricadute coerenti con le finalità del presente bando;
- b. documenti giustificativi delle spese ammesse al sostegno: che dovranno riportare:

¹ Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute*;
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

* Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.



- gli estremi di registrazione nella contabilità generale dell'impresa;
 - nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente dicitura: "Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020, Azione 3.3.4 sub C DGR ___/2020". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura - o nel caso di fatture relative a spese già sostenute a partire dal 1° marzo 2020 fino alla data di presentazione della domanda - si chiede di riportarla sull'originale cartaceo o su una copia analogica del documento elettronico conforme all'originale (ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 82/2005 "codice dell'amministrazione digitale").
- c. documenti probatori di pagamento: ricevuta di bonifico bancario con causale indicante il numero e la data della fattura giustificativa di spesa e relativa copia dell'estratto del conto corrente del Beneficiario dove risulti l'addebito del bonifico eseguito; oppure la copia di assegno non trasferibile firmato dal Beneficiario per pagare il fornitore, con relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, del fornitore attestante l'avvenuto pagamento con indicazione del numero e data della fattura pagata;
 - d. documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'articolo 19 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo.
3. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento.
 4. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
 5. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.
 6. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
 7. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario.
 8. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
 9. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
 10. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili fino ad un massimo del 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.
 11. La Regione del Veneto corrisponde il pagamento del sostegno entro 90 giorni dal ricevimento delle rispettive domande complete di tutti i citati documenti, fatto salvo le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e da altre norme e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 15
Verifiche e controlli del sostegno



1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’ autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’ autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all’ art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno sino ai tre anni successivi alla erogazione del saldo del sostegno, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l’ ammissibilità della domanda, l’ ammissione e l’ erogazione del sostegno e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al sostegno per i tre anni successivi all’ erogazione del saldo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario. A tal fine, presso la sede legale dell’ impresa deve essere tenuta disponibile, per tutta la durata del progetto e per un periodo di tre anni a partire dalla data di pagamento del saldo del sostegno, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
 - la disponibilità giuridica e l’ operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall’ erogazione del saldo del sostegno al Beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione potrà effettuare, sia durante l’ attuazione del progetto che nei tre anni successivi alla erogazione del saldo approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l’ investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l’ ammissibilità della domanda e per l’ ammissione/erogazione del sostegno.
3. La Commissione europea, ai sensi dell’ art. 75 del regolamento CE 1303/2013, potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati.
4. I Beneficiari del sostegno sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.
5. Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea.

Articolo 16 Revoca del sostegno

1. La Direzione Turismo, oltre ai casi di revoca indicati nel presente bando, adotta il provvedimento di revoca in caso di rinuncia da parte del beneficiario al sostegno concesso, che deve essere comunicata formalmente e tempestivamente all’ interessato tramite PEC.
2. La Direzione Turismo procede alla revoca **totale del sostegno** nei seguenti casi:



- a) mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13 del presente bando;
 - b) mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati entro i termini previsti dal presente bando (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 lettera c);
 - c) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore alla soglia prevista all'art. 7 del bando;
 - d) qualora il Beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - e) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
 - f) mancato rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dal bando e delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - g) in tutti gli altri casi di revoca espressamente previsti dal presente Bando.
3. La Direzione Turismo procede a revoca **parziale** del sostegno, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, nei seguenti casi:
- a) presentazione tardiva della domanda di saldo fino a un massimo di 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all' 1% per ogni giorno di ritardo;
 - b) mancato mantenimento della sede operativa in cui si è realizzato il progetto, per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
 - c) perdita di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) e comma 2², prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
 - d) cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
 - e) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del Beneficiario di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria;
 - f) qualora il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio della Regione Veneto o alieni i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - g) qualora il beneficiario utilizzi i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto per attività diverse da quelle previste nel progetto ammesso al contributo a causa della cessazione, almeno parziale, di talune delle attività previste nello stesso progetto ammesso al contributo, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.
4. La Direzione Turismo non revoca il sostegno qualora i beni acquistati o realizzati con il sostegno siano distrutti per comprovate cause di forza maggiore³ prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo.
5. La revoca del sostegno, totale o parziale, comporta la restituzione degli importi del sostegno

2 Con riferimento alla gestione e/o proprietà di strutture ricettive ai sensi della l.r. n. 11/2013 (artt. 25, 26, 27), il beneficiario s'impegna a mantenere la destinazione d'uso turistico-ricettiva dell'immobile (sede operativa) oggetto d'intervento con apertura al pubblico degli interventi realizzati per un periodo di tre anni successivi alla concessione del sostegno. Il vincolo di destinazione d'uso di ricettività turistica si intende violato qualora la struttura ricettiva sia destinata direttamente dal titolare, o attraverso la gestione di soggetti terzi, all'accoglienza, su tutta o su parte della struttura ricettiva, di persone diverse dai turisti, fatti salvi i casi derivanti da provvedimenti straordinari di carattere coattivo, come ad esempio l'ospitalità per sfollati conseguenti eventi sismici. Per turista ci si riferisce alla definizione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo: www.unwto.org.

3 Per **forza maggiore** si intendono circostanze anormali (elemento oggettivo), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (elemento soggettivo), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata. Una circostanza anormale è imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio trascurabile (ad esempio: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili, decesso improvviso dell'amministratore unico di un'impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo dell'operatore in senso lato (ad esempio: sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall'operatore gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all'operatore scegliere con cura i propri partner commerciali. Per quanto attiene all'elemento soggettivo: l'operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri eccessivi), deve vigilare attentamente sull'operazione, reagire immediatamente quando constatati un'anomalia, eventualmente trovare un'altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.



5886e5dc



indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..

6. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
7. In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare alla Direzione Turismo il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 15.3, lettera h). Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.
8. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento europeo n.1303/2013, il sostegno è revocato, in proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti, ed è rimborsato alla Regione laddove, entro tre anni dal pagamento finale al Beneficiario si verifichi quanto segue:
 - cessazione dell'attività produttiva;
 - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
9. In caso di revoca parziale, gli importi del sostegno indebitamente versati devono essere restituiti in proporzione al periodo durante il quale non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal bando per il diritto al sostegno.

Articolo 17 **Informazioni generali**

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
2. Le comunicazioni tra Direzione Turismo e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it
3. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto, con esclusione di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
 - a) Per assistenza per le sole problematiche di tipo informatico, nell'uso del Cloud e nell'uso di SIU, è possibile scrivere una e-mail (NON PEC) all'indirizzo call.center@regione.veneto.it
 - b) Per informazioni di tipo amministrativo o per chiedere chiarimenti circa la documentazione da produrre, è possibile contattare la Direzione Turismo, telefonando al seguente numero 041 2792653/54 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo turismo@regione.veneto.it



4. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione Turistica della Direzione Turismo con sede in Cannaregio 168 – 30121 Venezia. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 ed è differito, per ragioni di celerità dell'istruttoria amministrativa, alla data della pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente della Direzione Turismo che approva la graduatoria di ammissione.

Articolo 18 **Informazione e pubblicità**

1. I Beneficiari del sostegno sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).
2. Il Beneficiario del sostegno dichiara, nelle attività di comunicazione al pubblico, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.
3. Il Beneficiario pubblica nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario complessivamente concesso.
4. Le *Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione comunicazione*, con l'indicazione puntuale degli obblighi del beneficiario, sono disponibili sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.
5. Il Beneficiario del sostegno avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
6. Ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013 e dell'art.1 del DPR n.118/2000, la concessione del sostegno è quindi pubblicata ai seguenti link:
<http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione>
<http://bandi.regione.veneto.it>
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

Articolo 19 **Disposizioni finali e normativa di riferimento**

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
 - Decisione (CE) C(2015) 5903 *final* con la quale la Commissione Europea ha approvato POR FESR 2014-2020, obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto,
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione,
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,
 - Regolamento (UE) n.1407/2013 - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo



- all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
- Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art.108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003);
 - Decreto del Ministero delle Attività produttive 18 aprile 2005, relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (GU Serie Generale n.238 del 12-10-2005);
 - DPR 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
 - Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
 - Documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato trasmessa alla CE il 9 dicembre 2013 "Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance";
 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014), articolo 1, commi 13-17;
 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), articolo 1, commi 674-675;
 - Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015;
 - Delibera CIPE n. 43 del 10 agosto 2016;
 - Delibera CIPE n. 80 del 80 del 7 agosto 2017;
 - DGR n. 49 del 19/01/2018
2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 20

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni
3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile esterno del trattamento è la Direzione Turismo, nella persona del proprio direttore;
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@regione.veneto.it
7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Dirigente della Direzione Turismo l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero



5886e5dc



opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.



5886e5dc

